

# **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIETI**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **Articolo 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in somministrazione di pacemaker, defibrillatori, elettrocatereteri occorrenti alla Struttura Complessa di Cardiologia dell'Azienda U.S.L. di Rieti.

Le quantità, la suddivisione in lotti, la descrizione dei singoli articoli e le caratteristiche tecniche minime dei prodotti da fornire per ciascun lotto sono contenute nell'elenco allegato n. A al presente capitolato.

I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno annuale, sono da intendersi quale stima e, pertanto, sono indicativi e non impegnativi essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno di questa Azienda USL. Resta inteso che le variazioni dei volumi dei singoli lotti rispetto alle previsioni di capitolato, a prescindere dal motivo per cui siano state originate e se contenute entro il limite del 20% (venti per cento) in più o in meno con riferimento al valore complessivo presunto del singolo lotto considerato, non determineranno nessuna variazione al contratto e non costituiranno titolo alcuno per la ditta aggiudicataria a pretendere indennizzi di sorta, risarcimento danni e modifiche dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per il primo anno di validità contrattuale, così come indicato nel successivo articolo 13. In caso contrario si procederà a specifica trattativa fra le due parti per iniziativa di una delle stesse.

### **Articolo 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Le caratteristiche tecniche specifiche dei prodotti, sono dettagliate separatamente per ciascun lotto, nell'allegato "A" del presente capitolato.

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. Il fornitore dovrà garantire sotto la personale ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le norme di legge e alle specifiche tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all'utilizzo che di essi fa l'utilizzatore.

In particolare i prodotti oggetto del presente appalto dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE sui "dispositivi medici", attuata con D. Lgs. n. 46/ 1997 e successive modifiche ed integrazioni ed i dispositivi medici impiantabili attivi dovranno essere provvisti di marcatura CE come da direttiva 90/385/CEE, recepita con D. Lgs. n. 507/1992.

### **Articolo 3 : AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

Qualora nel corso della validità contrattuale vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto proposto in offerta ed aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi che costituiscano una evoluzione o comunque un avanzamento tecnologico, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La società aggiudicataria sarà tenuta, pertanto, a darne comunicazione all'Azienda USL di Rieti che si riserva la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

Se durante il periodo contrattuale l'Appaltatore fosse, inoltre, impossibilitato a garantire la prosecuzione della fornitura, per cause non imputabili alla stessa, dovrà garantire l'approvvigionamento di prodotti analoghi per caratteristiche e valore, alle condizioni pattuite in sede di gara; rimane facoltà dell'Azienda USL accertare in modo insindacabile l'equivalenza tecnica e la congruità del prodotto sostitutivo proposto rispetto a quello precedentemente aggiudicato. Nel caso in cui le suddette modifiche risultassero incompatibili con l'idoneità all'uso del prodotto, l'Azienda USL potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

In ogni caso il prezzo del prodotto offerto non dovrà subire variazioni in aumento rispetto a quello di aggiudicazione, a fronte di eventuali variazioni tecniche.

#### **Articolo 4 – DURATA DELL'APPALTO**

La durata della fornitura è prevista per un periodo di anni due decorrenti dalla data che sarà indicata nell'atto di stipula.

Prima della scadenza del contratto l'Azienda USL si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di chiedere all'aggiudicatario la prosecuzione della fornitura per un eventuale ulteriore periodo fino ad massimo di un anno. L'Appaltatore si impegna, fin da ora, a continuare l'esecuzione del servizio. L'Azienda USL in merito alla facoltà di ulteriore affidamento non contrae nessun obbligo con l'Appaltatore, riservando esclusivamente a se stessa il diritto di esercitarne l'attuazione in base a valutazioni di sua esclusiva potestà.

E' inoltre facoltà dell'Azienda U.S.L., con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica, temporanea e finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione. L'Appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a prorogare in tal caso la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

#### **ARTICOLO 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO – LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA**

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti secondo quanto disposto dal presente C.S.A.

La merce deve essere consegnata in base alle disposizioni di volta in volta in partite dall'Azienda USL Rieti, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine, presso i locali nello stesso precisati, in giorni feriali, ad esclusione del sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Le consegne, franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di **sei giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di trasmissione, mezzo fax, dell'ordine. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda USL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna della merce nel termine di **48 ore** dalla richiesta dell'Azienda (giorni festivi esclusi).

All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare una bolla di accompagnamento, in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati. I documenti di trasporto, ai sensi della legislazione vigente, dovranno obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna delle merce;
- data e numero d'ordine;



- n. del lotto di produzione e scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami, integrando tale fattispecie gli estremi di mancata consegna con le responsabilità e conseguenze dalla stessa derivanti.

L'Azienda USL di Rieti potrà applicare, con le modalità indicate nel successivo art. 9, una penale pari al **2%** del valore della merce per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli ulteriori danni subiti e salvo, in ogni caso, il diritto dell' Azienda USL di Rieti di risolvere il contratto, qualora la consegna non avvenga nel termine tassativamente fissato. Così come previsto al suddetto articolo 9, l'Azienda USL si riserva, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare, presso altro fornitore, il materiale non consegnato con addebito all'appaltatore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, il dell'eventuale danno subito.

## **Articolo 6: CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA**

I prodotti oggetto di fornitura dovranno essere confezionati in modo tale da garantire una sicura utilizzazione ed una corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto e di consegna. Dovranno avere una tipologia di imballaggio che garantisca una efficace barriera contro la polvere e l'umidità e una corretta gestione in sala operatoria per il suo utilizzo e dovrà garantire la protezione del materiale durante il viaggio e/o lo stoccaggio presso i magazzini dell'Azienda USL.

I contenitori dei prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE. Sulla confezione devono essere, pertanto, riportati in lingua italiana, tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 46/1997 e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo:

I pacemakers ed i defibrillatori con i relativi elettrocateri dovranno recare sull'imballaggio in modo leggibile ed indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti le seguenti indicazioni:

### **1) Imballaggio che assicura la sterilità**

- marcatura CE e CND
- metodo di sterilizzazione
- nome ed indirizzo del produttore
- denominazione dell'apparecchio
- codice apparecchio, numero del lotto e numero di serie



- indicazione della sterilità
- simbolo del monouso
- indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione
- indicazione della data limite d'impianto del dispositivo in tutta sicurezza

## **2) Imballaggio commerciale**

- marcatura CE e CND
- nome ed indirizzo del produttore
- denominazione dell'apparecchio
- codice dell'apparecchio, numero del lotto e numero di serie
- destinazione del dispositivo
- caratteristiche pertinenti per il suo impiego
- indicazione della sterilità
- simbolo del monouso
- indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione
- indicazione della data limite d'impianto del dispositivo in tutta sicurezza
- condizioni per il trasporto ed il magazzinaggio del dispositivo

Tutti i prodotti sterili dovranno avere, al momento della consegna, almeno i  $\frac{2}{3}$  della validità prevista dalla data di scadenza.

## **Articolo 7: VERIFICHE DI QUALITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La regolare esecuzione della fornitura, è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini ove avviene la consegna della merce. Il ricevente provvederà alla immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato speciale possa essere accertata a vista. La vista e l'accettazione dei prodotti da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, infatti, l'appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e rilevati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative utilizzatrici.

Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata entro otto giorni dal ricevimento. La comunicazione interrompe i termini di pagamento della sola

merce in contestazione fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda sanitaria. Si precisa, inoltre, che è facoltà dell'AUSL contestare la merce consegnata non soltanto entro gli otto giorni successivi al ricevimento, ma anche successivamente a tale termine, questo per i casi in cui, quando si procederà all'effettivo utilizzo, la merce dovesse palesare qualche difetto non rilevabile all'atto della consegna.

Agli effetti del collaudo qualitativo, quindi, la firma apposta per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Azienda USL se non come attestazione della quantità ricevuta, pertanto, la stessa si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.

Qualora i beni consegnati risultassero difformi da quelli concordati o non rispondenti alle ordinazioni ricevute o comunque non idonei ad essere utilizzati correttamente secondo la loro destinazione specifica, l'Appaltatore, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei pezzi/prodotti inadeguati entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

L'Azienda USL di Rieti potrà applicare, con le modalità indicate nel successivo art. 9, una penale pari al 2% del valore della merce per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli ulteriori danni subiti e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell' Azienda USL di Rieti di risolvere il contratto, qualora la consegna non avvenga nel termine tassativamente fissato. Così come previsto al suddetto articolo 9, l'Azienda USL si riserva, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare, presso altro fornitore, il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

## **Articolo 8: GARANZIA**

I dispositivi ed i prodotti offerti devono essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione e di magazzinaggio da parte dell'Appaltatore. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle suddette procedure o qualora, a seguito degli accertamenti di cui al precedente articolo 7, quanto fornito non risultasse conforme alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, l'appaltatore è obbligato a sostituirlo gratuitamente, con un dispositivo o prodotto avente analoghe caratteristiche e prestazioni di quello difettoso, entro un termine massimo di

cinque giorni dal ricevimento dell'ordine, fatto salvo diverso termine stabilito nella lettera di contestazione. In caso di mancata sostituzione, si procederà come previsto dal successivo articolo 9 del presente capitolato.

## **Articolo 9: PENALI**

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto, l'Azienda USL di Rieti, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente capitolato, si riserva la facoltà di applicare delle penalità, qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese.

L'impresa aggiudicataria è, pertanto, soggetta all'applicazione di una penale, il cui ammontare è stabilito pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- 1) ritardo nella consegna dei prodotti
- 2) ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna

Nelle more dell'adempimento da parte dell'Appaltatore, è sempre comunque in facoltà dell'Azienda USL ricorrere ad altro fornitore, utilizzando le offerte di cui alla procedura del presente CSA, nel rispetto della graduatoria, o in caso di rinuncia o di impossibilità a fornire da parte imprese concorrenti, ricorrendo al libero mercato, tutto ciò con addebito all'appaltatore inadempiente dell'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

L'Azienda USL di Rieti, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti dell'appaltatore, per ritardo o mancata consegna, mancata sostituzione dei prodotti difformi da quelli aggiudicati o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'Azienda USL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all'Azienda USL il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

## **ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla

regolarità della fornitura, l'Azienda USL avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.1456 C.C., con ogni conseguente danno e spesa a carico della ditta appaltatrice e con incameramento dell'intero deposito cauzionale.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) grave o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato non eliminati a seguito di diffida formale;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della società della fornitura, contestata regolarmente;
- c) violazione dei programmi temporali di esecuzione della fornitura, stabiliti o concordati con l'Azienda USL, non rimossa a seguito di diffida formale;
- d) sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- e) casi esplicitamente previsti dal presente capitolato.

Il contratto si intende, altresì, automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora, in base alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, le transazioni di cui al presente appalto siano eseguite senza bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

L'Azienda USL di Rieti, in caso di ogni altro inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine, non inferiore a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per adempire. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda USL il diritto di affidare a terzi la fornitura di cui al presente capitolato, o la parte rimanente di questa, in danno all'Appaltatore. In particolare l'Azienda USL potrà anche ricorrere ad altra ditta fornitrice, utilizzando le offerte di cui alla presente procedura, nel rispetto della graduatoria o, in caso di rinuncia delle/a ditte/a concorrenti/e o di impossibilità sopravvenuta a fornire, mediante ricorso al mercato, con addebito dell'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto dal contratto mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'Azienda USL il diritto al risarcimento del danno. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di far



valere, da parte dell'Azienda USL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore.

### **Articolo 11 : RESPONSABILITA'**

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere indenne l'Azienda USL, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Azienda contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali. L'Appaltatore, pertanto, a copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, dovrà provvedere alla stipula, per tutta la durata del contratto di apposita polizza RCT/RCO per danni a terzi.

### **Articolo 12: FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture, riferite a ciascun ordine, dovranno essere intestate all'Azienda USL Rieti - Viale Matteucci, 9 - 02100 Rieti ed inviate all'indirizzo che verrà successivamente comunicato. L'Appaltatore dovrà, altresì, indicare nella fattura gli estremi dell'ordine di fornitura, la struttura destinataria della merce e l'esatta codificazione della stessa, così come individuata in offerta.

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della rispondenza dei beni consegnati alle bolle di accompagnamento e agli ordinativi emessi ed ai prezzi pattuiti.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato quale valido motivo per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare la fornitura fino alla scadenza.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie", l'Appaltatore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente appalto, si assume l'obbligo di adempiere a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della suddetta legge n. 136.



### **Articolo 13 : REVISIONE PREZZI**

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di durata contrattuale. A decorrere dal secondo anno e così per gli anni successivi gli stessi saranno soggetti a revisione, a domanda scritta dell'Appaltatore o dell'Azienda. Detta revisione sarà operata sulla base di una istruttoria condotta, ai sensi dell'articolo 115 del D. l.gs. n. 163/06 s.m.i., operando un raffronto con i prezzi di mercato e con i listini predisposti dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio e con i prezzi di cui alle convenzioni CONSIP.

### **Articolo 14: SPESE ED ONERI CONTRATTUALI**

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie allo svolgimento dell'appalto sono interamente a carico dell'Appaltatore (spese di trasporto, di imballaggio, di scarico e facchinaggio fino al punto di consegna) e l'Azienda USL di Rieti resta completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative ad imposte e/o tasse connesse alle attività oggetto del contratto, con esclusione dell'IVA che verrà corrisposta nei termini di legge, nonché le spese relative alla stipula e registrazione del contratto.

### **Articolo 15: MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI**

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'Azienda USL, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

### **Articolo 16: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**

In merito alla presenza di rischi dati da interferenze, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, trattandosi di mera fornitura, si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto:

- viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi;



– gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

### **Articolo17: CESSIONE DEI CREDITI**

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Azienda USL a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato nel rispetto delle norme vigenti (art. 117 D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.), a condizione che:

- a. il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
- b. il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Azienda USL entro dieci giorni dalla stipula.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda USL di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente.

### **Articolo 18: SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i., alla cui disciplina si richiama per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato. E' consentito il subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui al suddetto art. 118. La volontà di ricorrere eventualmente al subappalto va, pertanto, preventivamente segnalata in sede di offerta; in caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. L'Azienda USL, in questo caso, incamererà il deposito cauzionale definitivo fatto salvo l'accertamento di danni ulteriori.

Nel caso di prestazioni subappaltate è fatto obbligo da parte della ditta aggiudicataria subappaltatrice trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti all/i subappaltatore/i, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.



## **Articolo 19: OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI**

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda USL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda USL di Rieti.

L'Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda USL Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda USL Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

## **Articolo 20: TUTELA DELLA PRIVACY**

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.



**Articolo 21: RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si rinvia alla normativa statale e regionale in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

**Articolo 22: FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Rieti.

**ELENCO ALLEGATI:**

**A - Caratteristiche tecniche dei lotti e criterio di valutazione qualità**

**Letto e approvato**

**si sottoscrive per accettazione**

(timbro della ditta e firma  
leggibile del sottoscrittore)

\_\_\_\_\_

Con la firma apposta in calce al presente C.S.A. esplicitamente, integralmente ed incondizionatamente accetta tutti gli articoli del capitolato stesso, ferma restando l'inderogabilità delle altre norme vigenti.

